SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 161° - Numero 99

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 15 aprile 2020** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 7 aprile 2020.

Riconoscimento del Consorzio di tutela dell'Anguria Reggiana IGP e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 come modificato dall'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Anguria Reggiana».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento e, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica;

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14, comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)» e «individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 9 del 12 gennaio 2001, con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 272 del 21 novembre 2000, con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visti i decreti 4 maggio 2005, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 112 del 16 maggio 2005, recanti integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (UE) n. 1959 della Commissione del 7 novembre 2016 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L 301 del 9 novembre 2016 con il quale è stata registrata l'indicazione geografica protetta «Anguria Reggiana»;

Vista l'istanza presentata in data 1° gennaio 2018 (prot. Mipaaft n. 14326) dal Consorzio di tutela dell'Anguria Reggiana IGP, con sede legale in Santa Vittoria di Gualtieri (RE), via Ospedaletto n. 6, intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999 per la IGP «Anguria Reggiana»;

Verificata la conformità dello statuto del consorzio predetto alle prescrizioni di cui ai sopra citati decreti ministeriali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria
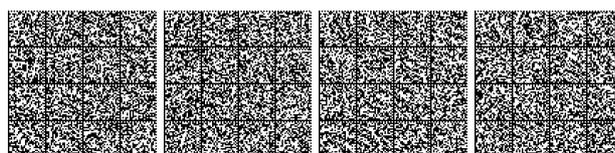
«produttori agricoli» nella filiera «ortofrutticoli e cereali non trasformati» individuata all'art. 4, lettera *b)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal consorzio richiedente a mezzo pec in data 7 gennaio 2020 (prot. Mipaaf n. 910) e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo Checkfruit a mezzo pec in data 11 settembre 2019;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio di tutela dell'Anguria Reggiana IGP al fine di consentirgli l'esercizio delle attività sopra richiamate e specificatamente indicate all'art. 14, comma 15 della legge n. 526/1999 per la IGP «Anguria Reggiana»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio di tutela dell'Anguria Reggiana IGP è riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma sulla IGP «Anguria Reggiana» registrata con regolamento (UE) n. 1959 della Commissione del 7 novembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 301 del 9 novembre 2016.

Art. 2.

1. Lo statuto del Consorzio di tutela dell'Anguria Reggiana IGP, con sede in Santa Vittoria di Gualtieri (RE), via Ospedaletto n. 6, è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto 12 aprile 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

2. Gli atti del consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la IGP «Anguria Reggiana».

Art. 3.

1. Il consorzio di tutela di cui all'art. 1 non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 4.

1. Il consorzio di tutela di cui all'art. 1 può coadiuvare, nell'ambito dell'incarico conferitogli, l'attività di autocontrollo svolta dai propri associati e, ove richiesto, dai soggetti interessati all'utilizzazione della IGP «Anguria Reggiana» non associati, a condizione che siano immessi nel sistema di controllo dell'organismo autorizzato.

Art. 5.

1. I costi conseguenti alle attività per le quali è incaricato il consorzio di cui all'art. 1 sono ripartiti in conformità a quanto stabilito dal decreto 12 settembre 2000, n. 410 del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della IGP «Anguria Reggiana» appartenenti alla categoria «produttori agricoli», nella filiera «ortofrutticoli e cereali non trasformati» individuata dall'art. 4 del decreto 12 aprile 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al consorzio di tutela.

Art. 6.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso.

2. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000 e successive modificazioni ed integrazioni recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2020

Il dirigente: POLIZZI

20A01831

DECRETO 6 aprile 2020.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Eurolab S.r.l., in Battipaglia (Salerno), al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'articolo 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva dipartimentale n. 805 del 12 marzo 2020, registrata all'UCB il 13 marzo 2020 al n. 222, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, al fine di garantire la continuità amministrativa, sono autorizzati per gli atti di gestione di ordinaria amministrazione a far data dal 2 marzo 2020;
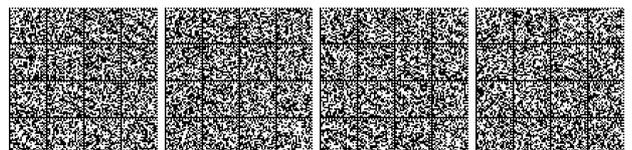
Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'articolo 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'articolo 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'articolo 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'articolo 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto di autorizzazione del 25 febbraio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 66 del 19 marzo 2016, come modificato con il decreto di variazione della ubicazione del laboratorio dell'8 giugno 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 149 del 28 giugno 2017, con il quale il laboratorio Eurolab S.r.l., ubicato in Battipaglia (Salerno), via Brodolini snc – zona industriale, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 8 gennaio 2020, e successivamente perfezionata in data 2 aprile 2020;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 18 febbraio 2020 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA - L'Ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Eurolab S.r.l., ubicato in Battipaglia (Salerno), va Brodolini snc - zona industriale, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 9 dicembre 2023 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Eurolab S.r.l. perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - L'Ente italiano di Accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 2020

Il dirigente: POLIZZI

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità - Acidity	Reg CEE 2568/1991 allegato II + Reg UE 1227/2016 allegato I
Numero di perossidi - Peroxide number	Reg CEE 2568/1991 allegato III+ Reg UE 1784/2016 allegato

20A02137
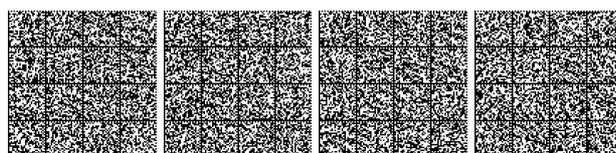
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 30 gennaio 2020.

Disposizioni in materia di costi e spese ammissibili alle agevolazioni previste dall'intervento a sostegno dei progetti di ricerca e sviluppo nell'ambito del settore applicativo «Calcolo ad alte prestazioni» selezionati dall'impresa comune di elaborazione elettronica di elevata prestazione.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 16 maggio 2013, n. 113, con il quale, in applicazione dell'art. 23, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, sono state individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 maggio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 agosto 2017, n. 192, che provvede a ridefinire le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni, previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 1 aprile 2015, a favore dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito di accordi sottoscritti dal Ministero con le regioni, le province autonome, le altre amministrazioni pubbliche eventualmente interessate e i soggetti proponenti, che assumono la denominazione di «Accordi per l'innovazione»;

Visto l'art. 4, comma 2, del predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 maggio 2017 ed in particolare le lettere *a)*, *b)* ed *e)* che stabiliscono rispettivamente che, ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, i progetti di ricerca e sviluppo devono essere realizzati nell'ambito di unità locali ubicate nel territorio nazionale, devono comportare spese e costi ammissibili non inferiori a euro 5.000.000,00 e non superiori a euro 40.000.000,00, e, qualora presentati congiuntamente da più soggetti, devono prevedere che ciascun proponente sostenga almeno il dieci per cento dei costi complessivi ammissibili, se di grande dimensione, e almeno il cinque per cento in tutti gli altri casi;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 giugno 2018, n. 137, inerente all'intervento del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR e del Fondo per la crescita sostenibile finalizzato a dare attuazione alla Strategia nazionale di specializzazione intelligente attraverso la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di progetti di ricerca e sviluppo nei settori applicativi della Strategia nazionale di specializzazione intelligente relativi a «Agrifood», «Fabbrica intelligente» e «Scienze della vita»;

Visto il Capo II del predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2018 che disciplina i progetti di ricerca e sviluppo nei settori applicativi relativi a «Agrifood», «Fabbrica intelligente» e «Scienze della vita» agevolati secondo la procedura negoziale prevista per gli accordi per l'innovazione dagli articoli 7, 8 e 9 del precitato decreto 24 maggio 2017;

Visto il decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 27 settembre 2018, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 12 ottobre 2018, n. 238, che definisce le modalità di attuazione dell'intervento agevolativo definito nel predetto Capo II del decreto 5 marzo 2018, attraverso la procedura negoziale prevista per gli accordi per l'innovazione dagli articoli 7, 8 e 9 del decreto 24 maggio 2017 e successive disposizioni attuative, per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni in favore di progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale nei settori applicativi coerenti con la Strategia nazionale di specializzazione intelligente «Fabbrica intelligente», «Agrifood» e «Scienze della vita»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 agosto 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 settembre 2019, n. 221, inerente all'intervento agevolativo a sostegno dei progetti di ricerca e sviluppo nei settori applicativi della Strategia nazionale di specializzazione intelligente relativi a «Fabbrica intelligente», «Agrifood», «Scienze della vita» e «Calcolo ad alte prestazioni» e, in particolare, l'art. 2, comma 2, che destina complessivi euro 190.000.000,00 per la concessione delle agevolazioni previste dallo stesso decreto;

Visto l'art. 4 del predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 agosto 2019 che prevede il cofinanziamento, destinando un ammontare di risorse finanziarie pari a 24.000.000,00, delle proposte progettuali delle imprese italiane selezionate nei bandi emanati nel corso del 2019 dall'impresa comune di elaborazione elettronica di elevata prestazione (EuroHPC), istituita ai sensi del regolamento n. (UE) 2018/1488 del Consiglio europeo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 252 in data 8 ottobre 2018;

Visto il decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 2 ottobre 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'8 ottobre 2019, n. 236, che stabilisce le modalità e i termini per la presentazione delle proposte progettuali per l'accesso delle agevolazioni in favore di progetti di ricerca e sviluppo nei settori applicativi «Fabbrica intelligente», «Agrifood», «Scienze della vita» e «Calcolo ad alte prestazioni»;

Considerati i bandi *(call)* emanati dalla precitata impresa comune di elaborazione elettronica di elevata prestazione (EuroHPC), nel cui ambito si inserisce il settore applicativo «Calcolo ad alte prestazioni», di cui al succitato decreto 2 agosto 2019;

Considerata la necessità di applicare, nell'ambito dei suddetti bandi emanati dalla precitata impresa comune
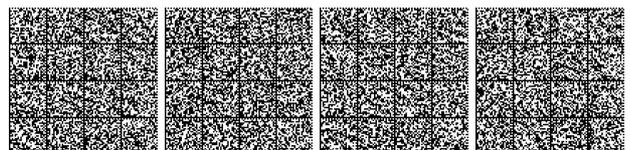
di elaborazione elettronica di elevata prestazione (EuroHPC), il *range* dei costi e delle spese ammissibili di cui al precitato art. 4, comma 2, lettera *b)*, del decreto 24 maggio 2017 all'investimento dell'intero progetto transnazionale, ivi inclusi i costi e le spese dei proponenti di altri Stati membri coinvolti in proposte progettuali a partecipazione italiana, ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni nell'ambito dell'intervento «Calcolo ad alte prestazioni» di cui all'art. 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 agosto 2019, fermo restando l'agevolabilità dei soli costi sostenuti dai partecipanti italiani;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni nell'ambito dell'intervento «Calcolo ad alte prestazioni» di cui all'art. 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 agosto 2019:

a) i costi e le spese ammissibili devono essere compresi tra euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) e euro 40.000.000,00 (quarantamilioni/00);

b) i costi e le spese di cui alla precedente lettera *a)* si riferiscono all'intero progetto transnazionale, ivi inclusi i costi e le spese dei proponenti di altri Stati membri coinvolti in proposte progettuali a partecipazione italiana;

c) le minime percentuali di partecipazione richieste ai proponenti italiani, di cui all'art. 4, comma 2, lettera *e)*, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 maggio 2017, si riferiscono alla proposta progettuale presentata in ambito nazionale;

2. Sono agevolabili esclusivamente i costi sostenuti dai partecipanti italiani e ritenuti ammissibili.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2020

Il Ministro: PATUANELLI

Registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 122

20A02139

DECRETO 6 febbraio 2020.

Proroga dei termini per la conclusione dei programmi agevolati a valere sulle agevolazioni per la realizzazione di attività imprenditoriali volte, attraverso la valorizzazione del patrimonio naturale, storico e culturale, al rafforzamento dell'attrattività e dell'offerta turistica del territorio del cratere sismico aquilano.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e integrazioni, che prevede che il Ministro dello sviluppo economico può istituire, con proprio decreto, specifici regimi di aiuto in conformità alla normativa comunitaria;

Visto il decreto del Commissario delegato della Presidenza del Consiglio dei ministri 16 aprile 2009, n. 3, come successivamente integrato dal decreto 17 luglio 2009, n. 11, concernente l'individuazione dei comuni danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito la Provincia dell'Aquila ed altri comuni della Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;

Vista la delibera CIPE n. 135 del 21 dicembre 2012, come modificata dalla deliberazione assunta dal Comitato nella seduta del 19 luglio 2013, che, nell'ambito degli interventi per la ricostruzione nella Regione Abruzzo post-sisma dell'aprile 2009, ha destinato 100 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, al sostegno delle attività produttive e della ricerca nel territorio del cratere sismico aquilano;

Visto il decreto del Ministro per la coesione territoriale 8 aprile 2013, come modificato dal decreto 13 febbraio 2014, che ha ripartito le predette risorse, destinando, all'art. 3, comma 1, lettere *b)* e *c)*, rispettivamente nove milioni di euro al finanziamento di nuovi investimenti per la valorizzazione turistica del patrimonio naturale, storico e culturale, la creazione di micro-sistemi turistici integrati con accoglienza diffusa e di progetti innovativi finalizzati alla commercializzazione dell'offerta turistica nei mercati internazionali, e tre milioni di euro al finanziamento di progetti promossi per la valorizzazione delle produzioni agroalimentari tipiche e di eccellenza, anche tramite interventi volti ad accrescere la visibilità e riconoscibilità di tali produzioni nei mercati di riferimento;

Visto il comma 2 del citato art. 3 del decreto del Ministro per la coesione territoriale 8 aprile 2013, che individua nel Ministero dello sviluppo economico l'amministrazione competente per l'attuazione dei predetti interventi;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 ottobre 2015 (di seguito «Decreto»), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 281 del 2 dicembre 2015, che disciplina i «Termini, modalità e procedure per la concessione ed erogazione di agevolazioni per la realizzazione di attività imprenditoriali volte, attraverso la valorizzazione del patrimonio naturale, storico e culturale, al rafforzamento dell'attrattività e dell'offerta turistica del territorio del cratere sismico aquilano»;
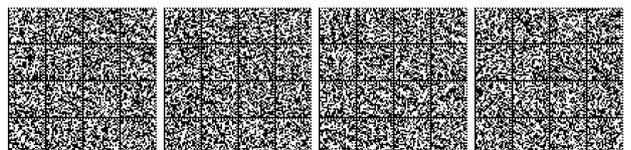
Visto, in particolare, l'art. 6, comma 1, del predetto decreto, il quale prevede che, ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni per la Misura I «Investimenti finalizzati a potenziare l'offerta turistica integrata», i programmi d'investimento localizzati nel territorio del cratere sismico aquilano finalizzati alla creazione di nuove imprese o all'ampliamento e/o riqualificazione di imprese esistenti che abbiano per oggetto la valorizzazione turistica del patrimonio naturale, storico e culturale, la creazione di micro-sistemi turistici integrati con accoglienza diffusa o la commercializzazione dell'offerta turistica attraverso progetti e servizi innovativi, devono essere realizzati entro diciotto mesi dalla data della determinazione di concessione delle agevolazioni;

Vista la circolare 21 aprile 2016, n. 37630 recante «Termini e modalità di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni in favore di attività imprenditoriali volte, attraverso la valorizzazione del patrimonio naturale, storico e culturale, al rafforzamento dell'attrattività e dell'offerta turistica del territorio del cratere sismico aquilano, e indicazioni operative in merito alle procedure di concessione ed erogazione delle agevolazioni»;

Visto, in particolare, il punto 3, comma 4, lettera *b)*, della predetta Circolare 21 aprile 2016, n. 37630, che conferma per la Misura I «Investimenti finalizzati a potenziare l'offerta turistica integrata» che i programmi devono essere ultimati entro diciotto mesi dalla data di sottoscrizione della determinazione di concessione, pena la revoca delle agevolazioni concesse;

Considerata l'evidenza di numerose richieste di proroga del termine di ultimazione degli investimenti, presentate dalle imprese beneficiarie delle agevolazioni di cui alla citata Misura I del decreto, connesse al verificarsi degli sciami sismici successivi al terremoto 2009 ed ai problemi di dissesto idrogeologico legati al sisma, che, generando un rallentamento dell'*iter* di rilascio dei permessi da parte degli enti territoriali, hanno reso difficoltoso la realizzazione dei programmi nel rispetto dei termini assegnati;

Ritenuto opportuno accordare la suddetta proroga in ragione delle particolarità connesse al territorio di operatività dello sportello agevolativo soggetto ad una serie di eventi naturali che hanno rallentato la conclusione dei programmi finanziati;

Decreta:

Art. 1.

1. Al decreto di cui alle premesse, sono apportate le seguenti modificazioni:

a. all'art. 6, comma 1, le parole: « realizzati entro diciotto mesi dalla data della determinazione di concessione delle agevolazioni di cui all'art. 11, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «realizzati entro trenta mesi dalla data della determinazione di concessione delle agevolazioni di cui all'art. 11, comma 1»;

b. all'art. 7, comma 2, le parole: «fino a diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «fino a trenta mesi»;

c. all'art. 12, comma 4, lettera b, le parole: «entro ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro trentasei mesi»;

d. all'art. 12, comma 5, le parole: «entro ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro trentasei mesi».

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 febbraio 2020

Il Ministro: PATUANELLI

Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 149

20A02138

DECRETO 1° aprile 2020.

Nomina del commissario della «Società cooperativa La Freccia S.c.a.r.l.», in Parma.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI,
SULLE SOCIETÀ E SUL SISTEMA CAMERALE

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 936, della legge n. 205/2017;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, secondo comma;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo n. 220/2002;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 93 del 19 giugno 2019 con il quale è stato emanato il «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Viste le risultanze della revisione ordinaria disposta dall'Associazione di rappresentanza Legacoop nei confronti della società cooperativa «Società cooperativa La Freccia S.c.r.l.» - c.f. 02448640348 - con sede in Parma, conclusa in data 4 gennaio 2019, e del successivo accertamento ispettivo concluso in data 10 giugno 2019 con la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale di cui all'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Tenuto conto che in sede di accertamento ispettivo risultavano ancora in essere le seguenti irregolarità, non sanate a seguito di diffida: superamento, al 31 dicembre 2017, dei limiti previsti dall'art. 2519 del codice civile; omesso adeguamento dello statuto societario alle dispo-

sizioni previste per le società per azioni, con conseguente nomina del revisore legale, e mancato inserimento nello stesso statuto di previsioni in merito alla possibilità di svolgere l'attività sociale anche mediante terzi non soci, considerata l'attività già posta in essere dalla cooperativa tramite ricorso a soggetti estranei alla compagine sociale;

Considerato inoltre che, come rilevato nell'istruttoria svolta dal competente ufficio di questa Direzione generale, la cooperativa non ha depositato il bilancio relativo all'esercizio 2018;

Vista la nota prot. n. 232493 in data 10 settembre 2019, regolarmente consegnata presso la casella di posta elettronica certificata del destinatario, con la quale è stato comunicato alla predetta cooperativa, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale *ex* art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, in ordine alla quale non sono pervenute controdeduzioni entro il termine ivi stabilito;

Ritenuto pertanto assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990;

Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento proposto all'esito degli accertamenti ispettivi;

Considerata la specifica peculiarità della procedura di gestione commissariale, disposta ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies*, quarto comma del codice civile, che prevede che l'Autorità di vigilanza, laddove vengano accertate una o più irregolarità suscettibili di specifico adempimento, può nominare un commissario che si sostituisce agli organi amministrativi dell'ente limitatamente al compimento degli specifici adempimenti indicati, determinando poteri e durata dell'incarico;

Tenuto conto che tali ragioni rendono necessaria la massima tempestività nel subentro nella gestione affinché il commissario incaricato provveda immediatamente al compimento degli specifici adempimenti finalizzati al rapido superamento delle irregolarità riscontrate;

Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario nella persona del legale rappresentate o di un componente dell'organo di controllo societario che si sostituisca agli organi amministrativi dell'ente limitatamente al compimento degli specifici adempimenti da compiere;

Visto il parere favorevole in merito all'adozione del provvedimento in argomento espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 4 febbraio 2020;

Decreta:

Art. 1.

Il signor Luciano Bonfanti, nato a Basilea (Svizzera) - c.f. BNFLCN57M14Z133I, domiciliato in Langhirano (PR) - strada Casatico 9, rappresentante legale della società cooperativa «La Freccia S.c.r.l.» c.f. 02448640348 con sede in Parma, costituita in data 25 maggio 2007, è nominato, ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies*, quarto comma del codice civile, commissario per gli specifici adempimenti citati in premessa, e più precisamente:

1) adeguare lo statuto societario alle disposizioni previste per le società per azioni, con conseguente nomina del revisore legale;

2) inserire nel medesimo statuto previsioni in merito alla possibilità di svolgere l'attività sociale anche mediante ricorso a soggetti estranei alla compagine sociale;

3) convocare l'assemblea per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2018, per un periodo di mesi sei a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 2.

Ai sensi del secondo comma dell'art. 5 del decreto ministeriale 13 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 114 del 18 maggio 2018, al commissario individuato nell'ambito dell'organo amministrativo della cooperativa non spetta alcun compenso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 1° aprile 2020

Il direttore generale: SCARPONI

20A02098

DECRETO 1° aprile 2020.

Nomina del commissario della «Società cooperativa Fantaristorante società cooperativa», in Gavorrano.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI,
SULLE SOCIETÀ E SUL SISTEMA CAMERALE

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 936, della legge n. 205/2017;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, secondo comma;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo n. 220/2002;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 93 del 19 giugno 2019 con il quale è stato emanato il «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Viste le risultanze della revisione ordinaria disposta dall'Associazione di rappresentanza A.G.C.I. nei confronti della società cooperativa «Fantaristorante», c.f. 01602290536, con sede in Gavorrano (GR) località San Felice Camporotondo, conclusa in data 18 ottobre 2018, e del successivo accertamento ispettivo concluso in data

1° marzo 2019 con la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale di cui all'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Tenuto conto che in sede di accertamento ispettivo risultavano ancora in essere le seguenti irregolarità, non sanate a seguito di diffida: mancata nomina di un organo amministrativo collegiale, in conformità con quanto disposto dall'art. 1, comma 936, lettera b, della legge n. 205/2017;

Vista la nota prot. n. 204515 in data 7 agosto 2019, regolarmente consegnata presso la casella di posta elettronica del destinatario, con la quale è stato comunicato alla cooperativa, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale *ex* art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, in ordine alla quale non sono pervenute controdeduzioni entro il termine ivi stabilito;

Ritenuto pertanto assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990;

Considerato inoltre che, come accertato mediante visura presso il registro imprese, la cooperativa non ha depositato il bilancio relativo all'esercizio 2018;

Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento proposto all'esito degli accertamenti ispettivi;

Considerata la specifica peculiarità della procedura di gestione commissariale, disposta ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies*, quarto comma del codice civile, che prevede che l'Autorità di vigilanza, laddove vengano accertate una o più irregolarità suscettibili di specifico adempimento, può nominare un commissario che si sostituisce agli organi amministrativi dell'ente limitatamente al compimento degli specifici adempimenti indicati, determinando poteri e durata dell'incarico;

Tenuto conto che tali ragioni rendono necessaria la massima tempestività nel subentro nella gestione affinché il commissario incaricato provveda immediatamente al compimento degli specifici adempimenti finalizzati al rapido superamento delle irregolarità riscontrate;

Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario nella persona del legale rappresentate o di un componente dell'organo di controllo societario che si sostituisca agli organi amministrativi dell'ente limitatamente al compimento degli specifici adempimenti da compiere;

Visto il parere favorevole in merito all'adozione del provvedimento in argomento dal Comitato centrale delle cooperative in data 4 febbraio 2020;

Decreta:

Art. 1.

La signora Albonetti Clarissa, nata a Grosseto il 15 settembre 1986 - c.f. LBNCRS86P55E202J, domiciliata in Gavorrano (GR), località I Forni n. 6 - frazione Bagno, amministratore unico della società cooperativa «Fantaristorante» - c.f. 01602290536 - con sede in Gavorrano (GR) località San Felice Camporotondo, costituita in data 11 ottobre 2016, è nominata, ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies*, quarto comma del codice civile, Commissario per gli specifici adempimenti citati in premessa e precisamente: convocare l'assemblea per la nomina di un organo amministrativo collegiale, conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa, per l'assunzione di determinazioni in merito all'eventuale remunerazione delle cariche dei componenti del consiglio di amministrazione e per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2018, per un periodo di quattro mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 2.

Ai sensi del secondo comma dell'art. 5 del decreto ministeriale 18 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 114 del 18 maggio 2018, al commissario individuato nell'ambito dell'organo amministrativo della cooperativa non spetta alcun compenso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 1° aprile 2020

Il direttore generale: SCARPONI

20A02099

DECRETO 1° aprile 2020.

Nomina del commissario della «T.I.S. Maremma Toscana Società Cooperativa», in Follonica.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI,
SULLE SOCIETÀ E SUL SISTEMA CAMERALE

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 936, della legge n. 205/2017;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4 secondo comma;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo n. 220/2002;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 93 del 19 giugno 2019 con il quale è stato emanato il «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Viste le risultanze della revisione ordinaria disposta nei confronti della società cooperativa «T.I.S. Maremma Toscana» - codice fiscale n. 01473520532, con sede in Follonica (GR), dall'Associazione di rappresentanza A.G.C.I., conclusa in data 22 novembre 2018, e del successivo accertamento ispettivo concluso in data 1° marzo 2019 con la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale di cui all'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile»;
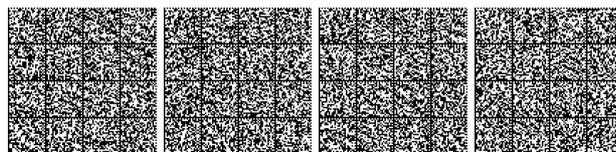
Tenuto conto che in sede di accertamento ispettivo risultavano ancora in essere le seguenti irregolarità, non sanate a seguito di diffida: mancata nomina di un organo amministrativo collegiale, in conformità con quanto disposto dall'art. 1, comma 936 lettera b, della legge n. 205/2017;

Considerato inoltre che, come rilevato nell'istruttoria svolta dal competente ufficio di questa direzione generale, la cooperativa non ha depositato il bilancio relativo all'esercizio 2018;

Vista la nota protocollo n. 232506 in data 10 settembre 2019, regolarmente consegnata presso la casella di posta elettronica del destinatario, con la quale è stato comunicato alla cooperativa, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale *ex* art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, in ordine alla quale non sono pervenute controdeduzioni entro il termine ivi stabilito;

Ritenuto pertanto assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990;

Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento proposto all'esito degli accertamenti ispettivi;

Considerata la specifica peculiarità della procedura di gestione commissariale, disposta ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* quarto comma del codice civile, che prevede che l'autorità di vigilanza, laddove vengano accertate una o più irregolarità suscettibili di specifico adempimento, può nominare un commissario che si sostituisce agli organi amministrativi dell'ente limitatamente al compimento degli specifici adempimenti indicati, determinando poteri e durata dell'incarico;

Tenuto conto che tali ragioni rendono necessaria la massima tempestività nel subentro nella gestione affinché il commissario incaricato provveda immediatamente al compimento degli specifici adempimenti finalizzati al rapido superamento delle irregolarità riscontrate;

Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario nella persona del legale rappresentate o di un componente dell'organo di controllo societario che si sostituisca agli organi amministrativi dell'ente limitatamente al compimento degli specifici adempimenti da compiere;

Visto il parere favorevole in merito all'adozione del provvedimento in argomento dal Comitato centrale delle cooperative in data 4 febbraio 2020;

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Sanetti Tommaso, nato a Grosseto il 30 agosto 1996 - codice fiscale SNTTMS96M30E202B, domiciliato in Scarlino (GR) via Mariotti 17 - frazione scalo, amministratore unico della società cooperativa «T.I.S. Maremma Toscana» con sede in Follonica (GR) - codice fiscale n. 01473520532, costituita in data 15 luglio 2010, è nominato, ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies*, quarto comma, del codice civile, commissario per gli specifici adempimenti citati in premessa e più precisamente: convocare l'assemblea per la nomina di un organo amministrativo collegiale, conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa, per l'assunzione di determinazioni in merito all'eventuale remunerazione delle cariche dei componenti del consiglio di amministrazione e per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2018, per un periodo di quattro mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 2.

Ai sensi del secondo comma dell'art. 5 del decreto ministeriale 18 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 2018, al commissario individuato nell'ambito dell'organo amministrativo della cooperativa non spetta alcun compenso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 1° aprile 2020

Il direttore generale: SCARPONI

20A02100

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 6 aprile 2020.

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza dell'evento sismico che ha colpito il giorno 9 dicembre 2019 il territorio dei Comuni di Barberino di Mugello, di Borgo San Lorenzo, di Dicomano, di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio, di Scarperia e San Piero, di Vaglia e di Vicchio, ricadenti nella Città metropolitana di Firenze. (Ordinanza n. 661).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30;

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2019, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico che ha colpito il giorno 9 dicembre 2019 il territorio dei Comuni di Barberino di Mugello, di Borgo San Lorenzo, di Dicomano, di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio, di Scarperia e San Piero, di Vaglia e di Vicchio, ricadenti nella Città metropolitana di Firenze;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 627 del 16 gennaio 2020, recante prime misure urgenti per fronteggiare l'emergenza citata;

Vista la nota del Presidente della Regione Toscana del 19 febbraio 2020;
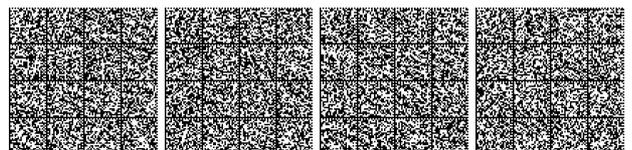
Ravvisata la necessità di disporre ulteriori misure di protezione civile necessarie per fronteggiare l'emergenza in rassegna;

Acquisita l'intesa della Regione Toscana;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

Modifiche all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 627/2020

1. All'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 627 del 16 gennaio 2020, dopo le parole «delle unioni montane, comunali» sono aggiunte le seguenti: «, delle società *in house*».

2. All'art. 3, comma 5, della citata ordinanza n. 627/2020, le parole «90 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «120 giorni».

Art. 2.

Procedure di approvazione dei progetti

1. Il Commissario delegato e gli eventuali soggetti attuatori dal medesimo individuati, provvedono all'approvazione dei progetti ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti e da concludersi entro quindici giorni dalla convocazione. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione o soggetto invitato sia risultato assente o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso.

2. L'approvazione dei progetti di cui al presente articolo da parte del Commissario delegato e degli eventuali soggetti attuatori, costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici del comune interessato alla realizzazione delle opere o alla imposizione dell'area di rispetto e comporta vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità delle opere e urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.

3. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, i pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 1, devono essere resi dalle amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.

4. Per i progetti di interventi e di opere per cui è prevista dalla normativa vigente la procedura di valutazione di impatto ambientale regionale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le relative procedure devono essere concluse, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine massimo di trenta giorni dalla attivazione, comprensivi della fase di consultazione del pubblico, ove prevista, non inferiore a dieci giorni. Nei casi di motivato dissenso espresso, in sede di conferenza di servizi, dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico - territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione - in deroga alla procedura prevista dall'art. 14-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241 - è rimessa: all'ordine del giorno della prima riunione in programma del Consiglio dei ministri, quando l'amministrazione dissenziente è un'amministrazione statale; al Commissario delegato, che si esprime entro sette giorni, negli altri casi.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 2020

Il Capo del Dipartimento: BORRELLI

20A02140

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei ragionieri e periti commerciali in data 26 giugno 2019.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0003453/RAG-L-108 del 19 marzo 2020 è stata approvata, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera adottata dal consiglio di amministrazione della cassa ragionieri in data 26 giugno 2019, concernente la rivalutazione, ai sensi dell'art. 43 del regolamento di previdenza, dei contributi minimi, dei massimali contributivi e delle prestazioni previdenziali per l'anno 2019.

20A02101

Approvazione della delibera n. 53 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense in data 23 gennaio 2020.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0003654/AVV-L-159 del 23 marzo 2020 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della giustizia, la delibera n. 53, adottata dal consiglio di amministrazione della cassa forense in data 23 gennaio 2020, concernente la determinazione del trattamento minimo di pensione per l'anno 2020.

20A02102
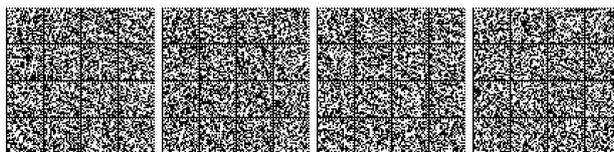
Approvazione della delibera adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei ragionieri e periti commerciali in data 11 settembre 2019.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0003861/RAG-L-107 del 26 marzo 2020 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa ragionieri in data 11 settembre 2019, con la quale, in base all'art. 43, comma 1, del Regolamento di previdenza, sono rivalutati i contributi minimi ed i massimali contributivi per l'anno 2020.

20A02125

Approvazione della delibera n. 52 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense in data 23 gennaio 2020.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0003949/AVV-L-158 del 27 marzo 2020 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della giustizia, la delibera n. 52, adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa forense in data 23 gennaio 2020, concernente la rivalutazione delle pensioni e dei contributi con decorrenza 1° gennaio 2020, ai sensi degli articoli 4, 14 e 15, del Regolamento per le prestazioni previdenziali, dell'art. 8 del Regolamento dei contributi, dell'art. 7 del Regolamento di attuazione e dell'art. 21, commi 8 e 9 della legge n. 247/2012.

20A02126

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 81/2019 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi (ENPAP) in data 20 settembre 2019.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0003951/PSIC-L-104 del 27 marzo 2020 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 81/19 adottata dal consiglio di amministrazione dell'ENPAP in data 20 settembre, concernente la determinazione del contributo di maternità per l'anno 2019, in misura pari a euro 105,00 pro-capite.

20A02127

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 31/2020 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti (CIPAG) in data 30 gennaio 2020.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0003950/GEO-L-166 del 27 marzo 2020 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 31/2020 adottata dal consiglio di amministrazione della CIPAG in data 30 gennaio 2020, concernente la rivalutazione dei redditi per la determinazione delle medie di riferimento dei trattamenti pensionistici con decorrenza 1° febbraio 2020, di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 18 del Regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza ed assistenza.

20A02128

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Comunicato relativo alla domanda di registrazione della denominazione «Berthoud»

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - Serie C 115 del 7 aprile 2020 - a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera *b)* del regolamento (UE) 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione del disciplinare di produzione della specialità tradizionale garantita «BERTHOUD», presentata dalla Francia ai sensi dell'articolo 50 del regolamento (UE) n. 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria «Piatti pronti» contenente il disciplinare di produzione.

Gli operatori interessati, potranno formulare le eventuali osservazioni, ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, Via XX Settembre n. 20, Roma - e-mail: pqai4@politicheagricole.it - pec: saq4@pec.politicheagricole.gov.it entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea della citata decisione.

20A02136

MARIO DI IORIO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*
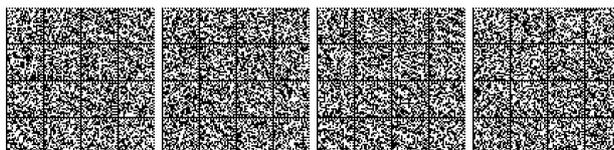
(WI-GU-2020-GU1-099) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.